

# ***Comune di GARDONE RIVIERA***

***Provincia di BRESCIA***



***REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO***

## **INDICE**

Articolo 1 Oggetto del regolamento

Articolo 2 Istituzione dell'imposta

Articolo 3 Presupposto dell'imposta

Articolo 4 Soggetto passivo e soggetto ausiliario

Articolo 5 Esenzioni

Articolo 6 Misura dell'imposta

Articolo 7 Obblighi di dichiarazione

Articolo 8 Versamenti

Articolo 9 Disposizioni in tema di accertamento

Articolo 10 Sanzioni

Articolo 11 Riscossione coattiva

Articolo 12 Rimborsi

Articolo 13 Pubblicazione

Articolo 14 Ambito di applicazione dell' imposta

Articolo 15 Partecipazione all'imposta

Articolo 16 Disposizioni transitorie e finali

**Articolo 1**  
**Oggetto del regolamento**

1. Visto lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante “Regolamento sulla disciplina generale di attuazione dell’imposta di soggiorno”, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 2.11.2011, il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l’applicazione dell’imposta di soggiorno di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto dell’imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

**Articolo 2**  
**Istituzione dell’imposta**

1. L’imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall’art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del comune di Gardone Riviera.
3. L’imposta di soggiorno si applica per un periodo massimo che va dal 1° aprile al 31 ottobre di ogni anno, con facoltà per la Giunta comunale di ridurre tale periodo dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno.
4. L’imposta di soggiorno non verrà applicata qualora il relativo gettito non rimanesse interamente nelle casse del Comune in forza di provvedimenti legislativi o amministrativi di Stato, Regioni e Province.

**Articolo 3**  
**Presupposto dell’imposta**

1. Presupposto dell’imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva (come definite dalla legge regionale in materia di turismo) situata nel territorio del comune di Gardone Riviera.

#### **Articolo 4**

##### **Soggetto passivo e soggetto ausiliario**

1. I soggetti passivi dell'imposta sono i cittadini non residenti nel comune di Gardone Riviera che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 3.
2. Il gestore della struttura ricettiva presso la quale alloggiano coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta è responsabile degli adempimenti specificati ai successivi artt. 7 e 8.

#### **Articolo 5**

##### **Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
  - a) i minori fino al compimento del 15° anno di età;
  - b) i malati soggetti a terapie presso le strutture sanitarie site nel territorio comunale;
  - c) i familiari o accompagnatori che assistono persone ricoverate presso le strutture sanitarie site nel territorio comunale per un massimo di due persone per ogni paziente;
  - d) le persone diversamente abili non autosufficienti, con idonea certificazione medica, ed il loro accompagnatore;
  - e) gli autisti di "pullman" che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo;
  - f) gli appartenenti alle forze di polizia statale, provinciale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano nel Comune per esigenze di servizio;
  - g) i "volontari" che, nell'ambito sociale, offrono il proprio servizio in occasione di eventi e/o manifestazioni organizzate dall'Amministrazione comunale, provinciale e regionale o per eventuali emergenze ambientali;
  - h) i "soggetti" che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati dalle autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
  - i) il personale dipendente dalla gestione della struttura ricettiva ove svolge la propria attività lavorativa;
  - l) gli iscritti all'anagrafe dei residenti nel comune di Gardone Riviera.
2. L'esenzione di cui ai punti b), c) e d) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000.

Per quanto riguarda i punti b) e c) le dichiarazioni dovranno attestare le generalità del malato o del degente, l'indicazione della struttura sanitaria in cui si svolgono le terapie o in cui avviene il ricovero nonché il periodo di riferimento.

Per quanto riguarda il punto d), la persona diversamente abile o il suo accompagnatore dovranno dichiarare la non autosufficienza nonché l'autorità sanitaria e gli estremi dell'atto che l'ha riconosciuta. In alternativa potrà essere allegata idonea documentazione. Al fine della tutela della riservatezza, la dichiarazione e gli eventuali allegati saranno consegnati al gestore in busta chiusa riportante i dati identificativi del dichiarante, la denominazione della struttura ricettiva e la dizione "Dichiarazione per esenzione dall'imposta di soggiorno".

L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza nei confronti del soggetto ricoverato o non autosufficiente.

Il gestore consegnerà al Comune le dichiarazioni - lasciando in busta chiusa quelle così ricevute - in occasione della presentazione della dichiarazione mensile.

## **Articolo 6**

### **Misura dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 3 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime nonché del prezzo praticato.
2. La misura dell'imposta è stabilita dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2°, lettera f) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e, comunque, entro la misura massima fissata dalla legge, secondo i criteri di gradualità stabiliti in proporzione al prezzo praticato da ogni singola struttura ricettiva per il solo pernottamento.

## **Articolo 7**

### **Obblighi di dichiarazione**

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel comune di Gardone Riviera sono tenuti ad informare, in appositi spazi ed in modo leggibile, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni o riduzioni dell'imposta di soggiorno. I relativi strumenti di pubblicizzazione saranno predisposti a cura e spese del Comune e redatti in più lingue.
2. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto a dichiarare al Settore Tributi del comune di Gardone Riviera il numero delle presenze con l'evidenziazione delle eventuali esenzioni. La dichiarazione è trasmessa su supporto cartaceo od alla casella di posta elettronica certificata del Comune su apposito modello predisposto dallo stesso Comune.

3. La dichiarazione è presentata contestualmente alla comunicazione delle presenze mensili alla Provincia e comunque entro il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento

## **Articolo 8 Versamenti**

1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1°, al termine del soggiorno corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al comune di Gardone Riviera.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro sette giorni dalla dichiarazione di cui all'art. 7, comma 2°, in uno dei modi seguenti:
  - a) mediante bonifico bancario su c/c intestato all'Amministrazione comunale di Gardone Riviera;
  - b) mediante altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale.

## **Articolo 9 Disposizioni in tema di accertamento**

1. Il Comune effettua il controllo sulla puntuale applicazione e sul corretto versamento dell'imposta di soggiorno, nonché sulla presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.
2. Il controllo è effettuato utilizzando gli strumenti previsti dalla vigente normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può:
  - a) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
  - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive "questionari" relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'obbligo di restituirli compilati e firmati.
4. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

## **Articolo 10**

### **Sanzioni**

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta da parte del soggetto passivo si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.
3. A carico del gestore della struttura ricettiva, ai sensi dell'articolo 7/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono previste le seguenti sanzioni:
  - a) per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione di cui all'art. 7 alle prescritte scadenze si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro;
  - b) per ogni mancato o parziale versamento mensile dell'imposta al Comune si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro.
4. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
5. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi 3 e 4 si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

## **Articolo 11**

### **Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate dall'Amministrazione comunale a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione con le modalità previste per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

## **Articolo 12**

### **Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta

stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante la compilazione di un apposito modulo predisposto dal comune di Gardone Riviera da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento; nella ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro duemila, la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione del responsabile del Settore Tributi.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari od inferiori ad euro dieci.

### **Articolo 13** **Pubblicazione**

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 2°, del D. Lgs. n. 446/1997 il presente regolamento è comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data della sua esecutività.
2. Il presente regolamento sarà inviato per la pubblicazione mediante apposito avviso alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

### **Articolo 14** **Ambito di applicazione dell'imposta**

Nell'ambito delle funzioni e dei compiti spettanti al Comune, tra gli interventi in materia di turismo deve essere compreso almeno uno dei seguenti:

- a) progetti di sviluppo degli itinerari e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale;
- b) ristrutturazione e adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile;
- c) interventi di manutenzione e recupero dei beni di interesse culturale e ambientale locali, rilevanti per l'attuazione turistica, ai fini di garantire una migliore ed adeguata fruizione;
- d) sviluppo di punti di accoglienza ed informazione e di sportelli di conciliazione per i turisti;
- e) cofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con la Regione e gli enti locali;
- f) incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie, anziani e diversamente abili presso le strutture ricettive, ubicate nel territorio comunale, durante i periodi di bassa stagione;
- g) adeguamento delle strutture ricettive e dei servizi pubblici e privati all'accesso degli animali domestici;



- h) progetti ed interventi destinati alla formazione ed all'aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione giovanile;
- i) finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici.

### **Articolo 15** **Partecipazione all'imposta**

1. In conformità alle norme statutarie e regolamentari dei consorzi lacuali di promozione turistica, il comune di Gardone Riviera si impegna ad assicurare agli stessi una "quota" dell'imposta di soggiorno da quantificare d'intesa con gli altri comuni lacuali.
2. Allo scopo di monitorare l'applicazione dell'imposta e di finalizzare la sua destinazione, la Giunta comunale potrà istituire una commissione paritetica composta da rappresentanti dell'Amministrazione comunale e delle categorie principalmente interessate. Tale commissione si riunirà almeno due volte all'anno e, più precisamente, in occasione della programmazione annuale degli interventi da attuare nel settore turistico e del rendiconto economico e, comunque, prima dell'approvazione degli stessi da parte del Consiglio Comunale con la predisposizione di una relazione annuale sulla realizzazione degli interventi.

### **Articolo 16** **Disposizioni transitorie e finali**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.
2. Per particolari esigenze tecniche o per motivate esigenze generali la Giunta comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli articoli 7 e 8 del presente regolamento.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni di legge.

Approvato: deliberazione C.C. n. 34 del 30 novembre 2011  
Modificato: deliberazione C.C. n. 17 del 1° giugno 2012  
Modificato: deliberazione C.C. n. 37 del 31 ottobre 2012